



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Numero 167 Del 05-11-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE ANNI 2019/2021, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DELLA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque alle ore 16:30 del mese di novembre presso questa Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

d'Onofrio Giuseppe	SINDACO	P
Ciuffreda Massimiliano	assessore	P
di Girolamo Mario	assessore	P
Ferrero Raffaele	assessore	P
de IUDICIBUS ANNA ROSA	assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Dott. Alfredo Balducci Segretario Comunale.

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

CHE l'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede, come norma di principio, che la determinazione della dotazione organica e la disciplina degli uffici e della dotazione organica stessa, siano disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 dello stesso decreto, quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l'accrescimento dell'efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;

RICHIAMATI:

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale gli Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997, da cui risulta che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

- l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e determinano le dotazioni organiche complessive;

- l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ove previsto nei CCNL;

- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale recita testualmente: *"Comma 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Comma 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Comma 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che, oltre a modificare sostanzialmente l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, introduce l'art. 6-ter sostituendo al sistema delle dotazioni organiche quello del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale da predisporre, ad opera dei singoli enti, sulla base delle linee di

indirizzo fissate con decreti del Ministero per la semplificazione e la PA di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, nonché d'intesa con la Conferenza Unificata per quanto riguarda gli Enti Locali, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

PRESO ATTO che:

- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

DATO ATTO che le linee di indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni del personale, sono state pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27.07.2018;

DATO ATTO che per gli enti locali le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita dal TUEL e delle altre norme specifiche vigenti;

DATO ATTO che la novità di maggior rilievo contenuta nelle linee di indirizzo è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate, in quanto secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO che con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente;

Vista la deliberazione n.111 del 13 luglio 2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia la quale detta indirizzi applicativi in merito alla corretta determinazione della spesa media del triennio 2011-2013 in relazione al nuovo concetto di dotazione organica intesa come "dotazione di spesa potenziale massima"

Verificato come la spesa media del triennio 2011-2013 del Comune di Serracapriola ammonta **ad € 680.951,63**;

RITENUTO comunque opportuno procedere alla predisposizione del Programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 in applicazione delle suddette linee di indirizzo;

VISTO altresì l'art. 33, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, come modificato dal comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e poi sostituito dal comma 1 dell'art. 16, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 che prevede quanto segue:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;*

RITENUTO pertanto di dovere adempiere, in sede di programmazione dei fabbisogni del personale, anche alla ricognizione prevista dal citato art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

Dato atto che con :

- 1) con deliberazione di G.C. n. 42 del 23.05.2017 si provvedeva all'approvazione della nuova dotazione organica costituita da **n.22** dipendenti per un costo complessivo di **€ 769.479,27**;

- 2) deliberazione di G.C. n° 174 del 18.12.2017 successivamente modificata con deliberazione di G.C. n.45 del 02.03.2018 è stata adottata la Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 e il Piano Assunzionale 2018;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita all'art. 1 :

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

VISTO che l'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004 prevede *"in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"* e che, pertanto, l'assunzione di personale mediante procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa (in tal senso delibera n. 70/2016 Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare il Programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021, come di seguito:

Anno 2019 - Nessuna assunzione.

Anno 2020 : Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale.

Anno 2021: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale.

VISTA che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario con nota del 06.09.2018 nella quale si attesta:

A) il rispetto delle condizioni per le assunzioni di personale:

1) di aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006; art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015);

2) di aver rispettato l'obbligo di invio del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009;

3) aver rispettato "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 723, lett. e), L. n. 208/2015; art. 1, comma 475, lett. e), comma 476, L. n. 232/2016);

4) di aver inviato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31/03 di ciascun anno e comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 720, L. n. 208/2015);

5) di aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008;

CONSIDERATO che il Comune di Serracapriola ha effettuato l'approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2017-2019 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006 con deliberazione della giunta comunale n.124 del 23.10.2017.

DATO ATTO che del presente atto è stata data informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU con nota del 13/09/2018, prot. n.6606;

DATO ATTO che sulla proposta di programmazione del fabbisogno di personale è stato acquisito il parere dal Revisore dei Conti con nota prot. n. 7701 del 26/10/2018;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il TUEL del 18 agosto 2000, n.267

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1. Di dare atto che non vi sono posizioni lavorative di dipendenti in sovrannumero né vi sono posizioni lavorative di dipendenti in eccedenza, per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'Ente, per cui non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità;

2. Di approvare il seguente Programma Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019/2021:

Anno 2019 : Nessuna assunzione a tempo indeterminato

Anno 2020 : Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale

Anno 2021: Copertura di posti che si renderanno vacanti compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa tempo per tempo vigente da prevedere nel piano occupazionale;

3. Di rinviare a successivi provvedimenti le necessarie integrazioni alla programmazione in oggetto, in relazione alle necessità che interverranno nel periodo considerato e nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo;

4. Di approvare la nuova dotazione organica con i relativi profili professionali (**ALL. A**) in vigore dal 01.01.2019 dal costo complessivo € 670.758,36, inferiore al limite di spesa 2011-2013 determinato in €680.951,63, consistente in n. 21 posti di cui 17 a tempo pieno e n. 4 per 18 ore settimanali;

5. Di dare che del presente atto è stata data informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU;

6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente e di inviarlo alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo SICO;

7. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione unanime e favorevole, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Balducci Alfredo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Balducci Alfredo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to Potente Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to d'Onofrio Giuseppe

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 05-11-2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 05-11-2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 1024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4[^] comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Alfredo Balducci

E' COPIA CONFORME

Addì, 05-11-2018

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Balducci